

N. 261

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

(Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D167/16

Roma, 15 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2016.

Con stima

B

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Il 29 novembre 2000, in riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale prevede *“l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”*.

La decisione quadro che si recepisce sostituisce, in attuazione del citato programma, le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari di detta Convenzione.

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, agevolato dalle decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe, invero, una utilità ridotta se gli Stati membri non fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.

Il Consiglio ha, pertanto, adottato la decisione quadro in esame, relativa alla c.d. recidiva europea, che permettere l'utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) per ogni determinazione sulla pena, in particolare per l'applicazione della recidiva o per la dichiarazione di criminalità abituale del condannato, oltre che di ogni altra valutazione che il giudice abbia a compiere, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'esecuzione.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell'ambito del giudizio di



pericolosità sociale relativo all'applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità dell'imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.

Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti:

- la detenzione cautelare;
- la qualifica del reato;
- il tipo e il livello della pena comminata;
- l'esecuzione della decisione.

La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.

L'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro.

La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta, prima di essere inserita nel certificato del casellario giudiziale ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.



L'adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento.

Il provvedimento in esame si compone di 4 articoli.

L'**articolo 1** contiene le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'**articolo 2** si occupa delle definizioni.

L'**articolo 3** disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, nei confronti della persona a cui si riferiscono e anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

La decisione quadro apre alla possibilità che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, possa tener conto della pena precedentemente irrogata in altro Stato membro, ove questa sia particolarmente elevata, sì da apparire eccessiva, e quindi in qualche modo capace di assorbire una parte del disvalore espresso dal reato in esame presso la giurisdizione italiana. Si tratta, per questa parte, di una valutazione del precedente in senso favorevole all'imputato o condannato. Occorre però considerare che una valutazione *in bonis* dei precedenti, in funzione di mitigazione della pena e non già per apprezzare una maggiore capacità a delinquere, non è contemplata dall'ordinamento penale italiano. Deve allora prendersi atto che l'indicazione della decisione quadro non può essere recepita, perché è la stessa decisione quadro, al Considerando n. 9, a subordinare l'adozione di una disciplina in tal senso all'esistenza nel sistema interno di regole applicative dello stesso principio in riferimento ai precedenti costituiti da sentenze emesse dalle autorità giudiziarie nazionali.

Tali condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.

Tuttavia la valutazione delle condanne **non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame**, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L'**articolo 4** riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del presente schema di decreto.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

La presente decisione, sostituisce le disposizioni sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri.

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, introdotta con le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe una utilità ridotta se gli Stati membri non fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.

Il Consiglio ha, pertanto, adottato la presente decisione quadro, relativa alla c.d. recidiva europea, che permetterebbe l'utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) ai fini della applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato nel corso del procedimento penale.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dalla autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell'ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo alla applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la personalità dell'imputato ai fini della quantificazione della pena o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul curriculum criminale dell'imputato trova il suo naturale sblocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito



di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili alla assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o alla scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

L'adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene disposizioni di principio nonché l'ambito di applicazione. *Non si ravvisa alcun effetto finanziario.*

Articolo 2 (*Definizioni*). Tale articolo contiene soltanto le definizioni. *Non si ravvisano effetti finanziari.*

Articolo 3 (*Rilevanza delle decisioni di condanna*). La norma disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedura di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, nei confronti dell'imputato a cui si riferiscono e anche in assenza di riconoscimento, per stabilire la recidiva o di un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Tali condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.

Tuttavia la valutazione delle condanne non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione. *Tali norme rivestono carattere meramente dichiarativo e dalle stesse non derivano oneri a carico della finanza pubblica.*



DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale. Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.	Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo
-------------------------	--	--

<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Oggetto</p> <p>1. La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.</p> <p>2. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.</p>		<p align="center">Art. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.</p>
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente decisione quadro per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato.</p>		<p align="center">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata</p>



		<p>dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.</p>
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro</p> <p>1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che</p>		<p align="center">Art. 3 (Rilevanza delle decisioni di condanna)</p> <p>1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.</p> <p>2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.</p> <p>3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e</p>



disciplinano l'esecuzione della decisione.

3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

5. Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme a condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri

non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.



Stati membri.		
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Rapporti con altri strumenti giuridici</p> <p>La presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri parti della convenzione, l'articolo 56 della convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali, fatta salva la sua applicazione tra gli Stati membri e i paesi terzi.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 agosto 2010.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nella legislazione nazionale gli obblighi imposti loro a norma della presente decisione quadro.</p> <p>3. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta, entro il 15 agosto 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata, se del caso, di proposte legislative.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PENALE”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Consentirà l’utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) ai fini dell’applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel corso del procedimento penale.

Ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell’ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell’accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all’applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità



dell'imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.

Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale prevede *"l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili"*.

La presente decisione, in attuazione del citato programma, sostituisce le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari di detta Convenzione.

Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, introdotta con le decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe, invero, una utilità ridotta se gli Stati membri non fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.

Il Consiglio ha, pertanto, adottato la presente decisione quadro, relativa alla c.d. recidiva europea, che permetterebbe l'utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) ai fini dell'applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel corso del procedimento penale.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale.

Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti:

- la detenzione cautelare;
- la qualifica del reato;
- il tipo e il livello della pena comminata;
- l'esecuzione della decisione.



La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.

L'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro.

La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di delibazione (articolo 730 del codice di procedura penale), prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.

L'adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (penale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso



Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite. .

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PENALE”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale prevede *“l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”*.

La presente decisione, in attuazione del citato programma, sostituisce le disposizioni dell’articolo 56 della Convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari di detta Convenzione.



Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, introdotta con le decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe, invero, una utilità ridotta se gli Stati membri non fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.

Il Consiglio ha, pertanto, adottato la presente decisione quadro, relativa alla c.d. recidiva europea, che permetterebbe l'utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) ai fini dell'applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel corso del procedimento penale.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell'ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all'applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità dell'imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.

Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti:

- la detenzione cautelare;
- la qualifica del reato;
- il tipo e il livello della pena comminata;
- l'esecuzione della decisione.

La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la loro revoca o riesame.

L'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro.

La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di delibazione (articolo 730 del codice di procedura penale), prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.

Si consideri che il numero dei procedimenti di riconoscimento delle sentenze penali straniere di condanna si attesta, a titolo esemplificativo, per il distretto di Corte di Appello di Napoli, uno dei più rappresentativi, su 11 nel 2014, 29 nel 2013 e 30 nel 2012, esitati di norma entro i sei mesi.

Sul sistema informativo del casellario si registra, poi, una media annuale di circa 200 sentenze penali straniere riconosciute, ai sensi dell'articolo 730 c.p.p., entro i sei – otto mesi.



L'adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Nel breve periodo, l'intervento normativo è finalizzato a dare attuazione alla delega normativa, recependo le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI.

Nel medio periodo, consentirà l'utilizzo del certificato ECRIS (*European Criminal Records Information System*) ai fini dell'applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel corso del procedimento penale.

In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno quindi essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria italiana, ad esempio, nell'ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all'applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità dell'imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.

Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.

La finalità, pertanto, del presente intervento regolatorio risulta essere quella di consentire al giudice italiano di tener conto delle decisioni penali irrevocabili adottate negli altri Stati membri, e quindi dei precedenti penali del soggetto interessato, con l'obiettivo di valutare la recidiva, la pena applicabile e le relative modalità di esecuzione.

Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Indicatori attendibili per la prescritta verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno tutti i dati statistici relativi al numero di procedimenti penali in cui sono prese in considerazione le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, l'Ufficio centrale del casellario giudiziale presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia e



gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento penale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prendere in debita considerazione le decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali, in tal modo valorizzando la c.d. recidiva europea.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Si è individuato l'Ufficio centrale del casellario giudiziale presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, quale organo competente per lo scambio di informazioni sulle condanne, in quanto già deputato, secondo il vigente sistema, alla gestione del casellario giudiziale. Tale organo è, infatti, già in grado di coordinarsi con le autorità centrali degli altri Stati membri quale specifico interlocutore per lo scambio delle suddette informazioni.



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di:

- prendere in considerazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, ad esempio, nell'ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all'applicazione di una misura cautelare personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità dell'imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'attività degli uffici giudiziari, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata ad una conoscenza più ampia del *curriculum* criminale della persona interessata.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel lungo e medio periodo, dovuto alla possibilità (numericamente al momento non quantificabile) di avvalersi delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e dell'esecuzione della pena nonché della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali ovvero della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

Occorre precisare che il meccanismo introdotto con la decisione quadro in oggetto si aggiunge alle ordinarie procedure di riconoscimento delle sentenze penali straniere poiché consente la valutazione della sentenza di condanna irrevocabile straniera al di fuori e a prescindere dall'attivazione di una procedura per il riconoscimento. Il riconoscimento è funzionale all'esecuzione della sentenza e cioè a quella parte della sentenza che costituisce il c.d. "comando imperativo" (irrogazione della pena o di altre misure sanzionatorie).

La valutazione della sentenza ai fini della decisione quadro in esame, invece, consente soltanto di trarre dalla sentenza di condanna straniera ogni utile indicazione per meglio operare scelte sanzionatorie interne.

E' allora conseguente la previsione che aumenterà in maniera consistente, anche se non quantificabile, il numero di sentenze straniere destinate a produrre un effetto all'interno del sistema penale italiano, perché accanto alle sentenze oggetto di riconoscimento per l'esecuzione ci sarà la categoria delle sentenze valutabili per le determinazioni proprie della giurisdizione penale italiana.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale del Ministero della giustizia siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri che parimenti richiedono, ricevono e conservano informazioni sulle condanne.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese



Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti dell'opzione prescelta non possono, allo stato, essere oggetto di stima, non potendosi prevedere quanti e quali saranno i procedimenti penali in cui ci si avvarrà delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari, della determinazione e dell'esecuzione della pena nonché della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali ovvero della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione vigente presso il Ministero della giustizia.

L'intervento di regolazione europeo non avrà impatti economici, gestionali e tecnici significativi in quanto lo stesso verrà assorbito nelle attività di gestione ordinaria del sistema ECRIS, fonte primaria di comunicazione dei provvedimenti di condanna in ambito europeo. Il sistema ECRIS consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito UE. E' già tecnicamente operativo, nelle more della completa copertura normativa a livello nazionale, e consente lo scambio di informazioni con 23 paesi dell'Unione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio l'Ufficio centrale del casellario giudiziale e i magistrati requirenti e giudicanti.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio



Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si procederà a rilevazioni casistiche sui tempi e sull'esito delle procedure di consultazione.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PENALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.

Art. 3
(Rilevanza delle decisioni di condanna)

1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.
2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.
3. La valutazione delle condanne **non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame**, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

